

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 1

Euro 0,41

Anno 39

29 gennaio 2008

N. 14

Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 dicembre 2007, n. 451

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1, della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 2006

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

CAPO I – Finalità e norme generali

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni ed ambiti applicativi
- Art. 3 – Patrimonio delle risorse genetiche
- Art. 4 – Linee guida di intervento

CAPO II – Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia

- Art. 5 – Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie
- Art. 6 – Iscrizione al Repertorio regionale
- Art. 7 – Registro anagrafico
- Art. 8 – Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica
- Art. 9 – Conservazione ex situ delle risorse genetiche
- Art. 10 – Agricoltori custodi
- Art. 11 – Rete di conservazione tutela e salvaguardia
- Art. 12 – Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e riproduzione animale
- Art. 13 – Conservazione della memoria storica
- Art. 14 – Criteri di attuazione

CAPO III – Disposizioni finali

- Art. 15 – Trattamento di dati personali
- Art. 16 – Norma finanziaria

CAPO I**Finalità e norme generali****Art. 1***Finalità*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge del 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.

2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.

3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2*Definizioni ed ambiti applicativi*

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:

- a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;
- b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
- c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o era presente una determinata risorsa genetica.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di erosione genetica.

Art. 3*Patrimonio delle risorse genetiche*

1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 4*Linee guida di intervento*

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione:

- a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;
- b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;
- c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.

CAPO II**Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia****Art. 5***Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie*

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2.

2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai Libri genealogici o Registri anagrafici istituiti per le singole razze.

3. Il Repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.

4. Il Repertorio delle risorse genetiche è pubblico ed è

gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 6

Iscrizione al Repertorio regionale

1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente alla iscrizione al Repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio.

Art. 7

Registro anagrafico

1. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 6 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici regionali.
2. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto è previsto al comma 1 del presente articolo sono definiti con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 14.

Art. 8

Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica

1. La Commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Essa ha il compito di:
 - a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14;
 - b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'articolo 4;
 - c) proporre le priorità e le tipologie di intervento relative alle risorse genetiche.
2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura regionale competente, è istituita con apposito atto della Giunta regionale. Essa è composta da:
 - a) due funzionari della Direzione generale Agricoltura esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un esperto di agrobiodiversità;
 - c) tre esperti del settore vegetale;
 - d) due esperti del settore zootecnico;
 - e) un esperto di conservazione di risorse naturali;
 - f) un esperto delle associazioni di volontariato che si occupano di documentazione appartenenti al sistema bibliotecario nazionale.
3. La Commissione, in base alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di compe-

tenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.

4. Ai componenti esterni alla Regione è riconosciuto un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 9

Conservazione ex situ delle risorse genetiche

1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle varietà e razze locali, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale.
2. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti individuati svolgono tutte le attività dirette a salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio regionale.
5. Presso la Direzione generale competente in materia di agricoltura è tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 10

Agricoltori custodi

1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 5.
2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.
3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro pubblico, gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 11

Rete di conservazione tutela e salvaguardia

1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno, di seguito denominata "Rete", di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi definiti all'articolo 10 ed i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 9, che svolgono per conto della Regione la conservazione ex situ delle risorse genetiche.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente arti-

colo, possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.

3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di erosione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio oppure su materiale biologico da questa derivante, debbono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.

Art. 12

Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e riproduzione animale

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 9, nonché gli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università, che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione, e munirsi dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).

2. I soggetti che intendono gestire attività di riproduzione animale e di produzione di materiale genetico animale devono attenersi alle norme vigenti in materia.

3. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche autoctone è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 è definita la modica quantità con riferimento alla singola varietà.

Art. 13

Conservazione della memoria storica

1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agro biodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

Art. 14

Criteri di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:

- a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
- b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
- c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
- d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
- e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i compiti ad essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;
- f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per l'adesione alla Rete;
- g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 12, comma 4.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 15

Trattamento di dati personali

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 9, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11.

2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.

3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050

«Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie» afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 «Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali» del Bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo dai bi-

lanci degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 gennaio 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1166 del 27 luglio 2007; oggetto assembleare n. 2786 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 171 in data 6 agosto 2007;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente «Politiche economi-

che» in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2007 del 13 dicembre 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gianluca Borghi, nominato dalla commissione in data 6 settembre 2007:

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 22 gennaio 2008, atto n. 61/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 della Legge 6 aprile 2004, n. 101, è il seguente:

«Art. 3 – Portata di applicazione

Il presente Trattato verte sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 2

1) Il testo dell'art. 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, è il seguente:

«Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Trattato, i termini che seguono hanno il significato indicato nel presente articolo. Nelle definizioni non rientra il commercio internazionale dei prodotti.

Per «conservazione in situ» si intende la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

Per «conservazione ex situ» si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale.

Per «risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura» si intende il materiale genetico d'origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.

Per «materiale genetico» si intende il materiale d'origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità.

Per «varietà» si intende un insieme vegetale, appartenente a un taxon botanico della più piccola categoria conosciuta, definito dall'espressione riproducibile delle sue caratteristiche distintive e di altre caratteristiche genetiche.

Per «raccolta ex situ» si intende una raccolta di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate al di fuori del loro ambiente naturale.

Per «centro d'origine» si intende una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta le sue caratteristiche distintive.

Per «centro di diversità vegetale» si intende una zona geografica caratterizzata da un alto livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992) ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (che concerne «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992») è il seguente:

«(omissis)

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innova-

zioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi; (omissis).».

2) Il testo dell'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, è il seguente:

«Art. 9 – Diritti degli agricoltori

9.1. Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero.

9.2. Le Parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni Parte contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

- a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

9.3. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente articolo comporta una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 3

1) Il testo degli artt. 22 e 23 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, è il seguente:

«**TITOLO III – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

CAPO I – Organi collegiali

Art. 22 – Nozione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva o consultiva.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva o dei regolamenti interni degli organi collegiali.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 23 – Durata e funzionamento dei Collegi

1. I Collegi durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede il loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.

4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.

5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.».

NOTA ALL' ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3, è il seguente:

«Art. 2 – Autorizzazione regionale

1. Le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata struttura fitosanitaria regionale.
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
 - a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
 - b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
 - c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, con sedi operative nel territorio regionale;
 - d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi;
 - e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate;
 - f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.

6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale.

7. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza dell'autorizzazione, l'attività proseguiva, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione o al diniego; possono altresì essere utilizzate fino ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti riportanti il precedente numero di autorizzazione.

8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.».

NOTA ALL' ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, è il seguente:

«CAPO III – Leggi di spesa e legge finanziaria

Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 dicembre 2007, n. 451

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1, della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 2006

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Franco Bile, Presidente; Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giudici;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1, della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 2006;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO IN FATTO

1) Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ha promosso questioni di legittimità costituzionale:

- a) dell'art. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni;
- b) dell'art. 6, comma 1 della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed «i)» (recte: l), e 119 Cost.

1.1) Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della citata Legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2005, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa C del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto».

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che la tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme statali (cioè dal menzionato DPR n. 39 del 1959 e successive modificazioni; nonché dall'art. 17, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), non costituisce un «tributo proprio» delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, deve ritenersi a queste precluso

modificarne la disciplina sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Poiché la disposizione regionale impugnata estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per le sole autovetture aventi la suddetta destinazione (Allegato 1, tariffa C del DPR n. 39 del 1953: «alla tassa (...) si applicano le seguenti riduzioni: (...) per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento (...)»), il legislatore regionale – conclude la difesa erariale – avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete, in violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, 119 Cost.).

1.2) Il ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui, aggiungendo un ulteriore comma al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione.

La difesa erariale afferma che la censurata disposizione – nel differire la decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento delle violazioni tributarie sino al momento della formazione del giudicato penale – risulterebbe innanzitutto intrinsecamente irrazionale e, pertanto, violerebbe l'art. 3 Cost., sia perché sarebbe applicabile in ogni caso di esercizio dell'azione penale e, quindi, anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale non ha ad oggetto gli stessi fatti costitutivi della violazione tributaria ovvero fatti dal cui accertamento dipende quello di detta violazione; sia perché non sarebbe, invece, applicabile allorché la sentenza che definisce il giudizio penale non è suscettibile di «passare in giudicato» (come nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 del Codice di procedura penale); sia, infine, perché esporrebbe ingiustificatamente il contribuente alla potestà sanzionatoria tributaria per un periodo non predeterminato, posto che la pendenza del procedimento penale non sospende i poteri di accertamento e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, e che non sussiste alcuna pregiudizialità penale rispetto all'accertamento tributario (dati i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato penale derivanti dall'art. 654 Cod. proc. penale e dato il costante insegnamento giurisprudenziale che esclude l'automatica estensione degli effetti vincolanti della sentenza penale irrevocabile all'azione accertatrice dell'Ufficio tributario: Cass. n. 10945 del 2005 e n. 9109 del 2002).

Con riferimento agli ulteriori parametri evocati (artt. 117, secondo comma, lettere e e l, e 119 Cost.), il Presidente del Consiglio dei ministri premette che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (al pari della tassa automobilistica regionale oggetto della precedente censura), in quanto istituito da una Legge statale (art. 3, comma 24 della Legge 18 dicembre 1995, n. 549), non costituisce un «tributo proprio» delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e, pertanto, a queste è precluso modificare la disciplina sostanziale del tributo, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Su tale premessa, l'Avvocatura dello Stato afferma che l'impugnata disposizione di legge regionale si pone in contrasto sia con i poteri attribuiti dalla Legge statale al legislatore regionale in ordine al predetto tributo speciale – perché il comma 34 del citato art. 3 della Legge n. 549 del 1995 si limiterebbe a rimettere alle Regioni solo «la regolamentazione degli aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento» del tributo –; sia con i principi generali del sistema tributario statale, al quale compete in via esclusiva disciplinare i rapporti tra procedimento amministrativo tributario e processo penale. In particolare, secondo, il ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali deriverebbe dal contrasto tra l'impugnata disposizione ed il principio generale espresso dalla normativa statale, in base al quale il termine previsto per l'accertamento delle violazioni tributarie opera «indipendentemente ed a prescindere dalla pen-

denza e tanto più dall'esito dell'eventualmente coesistente procedimento penale, come tale necessariamente irrilevante ai fini della decorrenza del predetto termine». Il ricorrente afferma che tale, principio, desumibile già dall'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizione dettata in tema di termine per l'«irrogazione» delle sanzioni amministrative tributarie), sarebbe stato poi ribadito, in materia di imposte sui redditi e di IVA, dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (i quali stabiliscono, rispettivamente, che il provvedimento di accertamento tributario ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza di un procedimento penale e che le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato sono comunque irrogate dall'ufficio finanziario).

2) Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso per il rigetto della «sollevata questione» di legittimità costituzionale, in quanto «inammissibile ed infondata», precisando, con successive memorie, di chiedere il rigetto della prima questione di legittimità costituzionale e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla seconda.

2.1) Con riguardo alla prima questione, avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale, la resistente assume che:

- a) il disposto dell'Allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953, invocato dal ricorrente quale norma interposta, va inteso, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la riduzione della tassa compete non solo alle «autovetture» adibite a scuola guida (come risulterebbe in base alla lettera di detta disposizione), ma anche a tutti gli autoveicoli aventi la medesima destinazione, pena la violazione dell'art. 3 Cost., e ciò perché «riconduurre gli autoveicoli adibiti a scuola guida al medesimo regime impositivo applicabile ai mezzi di trasporto destinati ad attività produttive e commerciali, e correlativamente differenziare l'importo della tassazione solo per le autovetture, significherebbe introdurre nell'ordinamento una inammissibile ed illegittima disparità di trattamento fiscale in danno di operatori economici che svolgono attività oggettivamente diverse»;
- b) rientra nei poteri delle Regioni (come si desumerebbe anche dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 212 del 2000, in tema di interpello da parte del contribuente in ordine alla corretta interpretazione di disposizioni tributarie) chiarire la portata applicativa delle disposizioni in materia tributaria, anche attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni dettate dal legislatore statale e intervenire, attraverso atti legislativi e regolamentari, per sanare situazioni di ingiustizia sostanziale e disparità di trattamento derivanti da una irragionevole applicazione di norme di legge statali;
- c) la norma regionale impugnata, uniformando il trattamento fiscale degli autoveicoli adibiti a scuola guida a quello delle autovetture destinate alla medesima funzione e riconoscendo espressamente una agevolazione tributaria che già necessariamente doveva considerarsi come il portato della lettura ragionevole e costituzionalmente orientata dell'allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953, ha «colmato un vuoto legislativo» senza operare alcuna modifica della disciplina del tributo come configurato dal legislatore statale e, pertanto, non eccede dalla competenza legislativa della Regione, quale fissata, in materia di tassa automobilistica regionale, dall'art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 1997 e dagli artt. 117 e 119 Cost.

2.2) Con riguardo alla seconda questione, avente ad oggetto il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la resistente eccepisce l'intervenuta cessazione della materia del contendere, perché la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 185 del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006.

3) All'udienza di discussione, la Regione resistente ha pro-

dotta un documento a firma del Direttore generale centrale degli Affari istituzionali e legislativi della Giunta della Regione Emilia-Romagna, datato 16 novembre 2007, attestante che il censurato art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 23 del 2005 «non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Sul punto, la difesa erariale ha dichiarato, nella stessa udienza, che la questione «si può ritenere superata».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – Il Presidente del Consiglio dei ministri, denuncia l'illegittimità costituzionale:

- a) dell'art. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, in relazione, all'allegato 1, tariffa C, del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni;
- b) dell'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed «i)» (recte: l) e 119 Cost. Il ricorrente propone, pertanto, due distinte questioni di legittimità costituzionale, che vanno esaminate separatamente.

2 – La prima questione proposta riguarda l'art. 5 della suddetta legge regionale, il quale, nello stabilire che «rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa C, del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto», estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'agevolazione tributaria prevista dal citato allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953 per le sole autovetture adibite allo stesso scopo. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, estendendo la suddetta agevolazione a casi non previsti dalla normativa statale, eccederebbe i limiti fissati in materia dal legislatore, statale al legislatore regionale, il quale, pertanto, avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete, così incorrendo nella violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, e 119 Cost.).

La questione è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può definirsi come «tributo proprio della Regione», ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato «attribuito» alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 455 del 2005; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della esclusiva competenza, dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenze n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze numeri 296, 297 e 311 del 2003).

L'impugnato art. 5 della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005 prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione (nella misura del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non contemplati dalla norma statale (allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953). Quest'ultima, infatti, consente di applicare la suddetta agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera a, del nuovo codice della strada). La norma regionale, invece, estende l'agevolazione a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida, anche se diversi dalle autovetture quali definite dal codice della strada (e quindi, ad esempio, anche agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, ai trattori stradali, agli autotreni ed altro). La norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

A tale conclusione la Regione resistente ha obiettato che la norma impugnata avrebbe portata soltanto interpretativa, in quanto si limiterebbe a fornire una doverosa interpretazione *secundum Constitutionem* della norma statale, la quale, se diversamente interpretata, escluderebbe irragionevolmente, in violazione dell'art. 3 Cost., l'applicazione dell'agevolazione fiscale agli autoveicoli adibiti a scuola guida diversi dalle «autovetture». L'obiezione è, però, infondata, perché la Regione non potrebbe mai eccedere i limiti della propria competenza legislativa intervenendo, con legge interpretativa o innovativa, su una legge statale, neppure adducendo la violazione, da parte di detta legge statale, di norme costituzionali (nella specie, addirittura diverse da quelle che regolano l'attribuzione della competenza legislativa dello Stato e delle Regioni).

3 – La seconda questione ha ad oggetto l'art. 6, comma 1, della citata legge regionale n. 23 del 2005, il quale, aggiungendo il comma 7-bis all'art. 1-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione.

Al riguardo, va però rilevato che sono venute meno le ragioni della controversia.

Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 185 del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006. La Regione resistente, con documento prodotto in udienza e datato 16 novembre 2007, ha inoltre precisato che la medesima disposizione censurata, «sin dal momento della sua entrata in vigore e fino al momento della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Poiché la stessa difesa erariale ha affermato in udienza che, a seguito di tali dichiarazioni della resistente, la questione «si può ritenere superata», deve constatarsi che è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e pertanto, in accoglimento della richiesta della Regione e in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, (ex plurimis, sentenza n. 289 del 2007; ordinanza n. 41 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all'Allegato 1, ta-

riffa C, del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa C, del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo com-

ma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

Franco Bile

IL REDATTORE

(firma illeggibile)

IL CANCELLIERE

Maria Rosaria Fruscella

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.